



ISTITUTO SUPERIORE «ETTORE SANFELICE»

DIECI DOMANDE SU TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO VOLONTARIO



Domanda n. 1

La scuola pubblica è gratuita?



La scuola pubblica è gratuita solo per i primi dieci anni

- ▶ **LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE CHE LA SCUOLA PUBBLICA SIA GRATUITA FINO AL COMPIMENTO DELL'ETÀ DELL'OBBLIGO.**
- ▶ *(art. 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007).*
- ▶ È obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età.
- ▶ Nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
- ▶ L'istruzione obbligatoria è gratuita, quella non obbligatoria (4^a e 5^a anno delle superiori) non lo è e, per la sua frequenza, **si devono pagare le tasse di iscrizione e di frequenza.**



Domanda n. 2

**Quante e quali sono le
tasse scolastiche?**





Tasse scolastiche erariali

Poiché il diritto dovere all'istruzione e formazione professionale comprende i primi tre anni dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore, le tasse scolastiche erariali devono essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i propri figli al **quarto** e **quinto** anno della scuola superiore.

L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di **tasse scolastiche** (*art. 200 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994*) prevede quattro distinti tipi di tributo:

- Tasse d'iscrizione
- Tasse di frequenza
- Tasse d'esame
- Tasse di diploma



Versamenti Obbligatoriosi durante il corso di studi

➤ TASSA DI ISCRIZIONE

- È esigibile all'atto dell'iscrizione ad un dato corso di studi secondari , **dopo il compimento dei 16 anni** da parte dello studente, e **vale per l'intera durata del ciclo**, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di **6,04 euro**.

➤ TASSA DI FREQUENZA

- **Deve essere corrisposta ogni anno dopo il compimento dei 16 anni** da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (*Decreto Ministeriale Finanze 16 settembre 1954*).
- La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari .
- In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola.
- L'importo è di **15,13 euro**.



Versamenti obbligatori alla conclusione del corso di studi

➤ TASSA DI ESAME

- Deve essere corrisposta al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di Stato (maturità). L'importo è di **12,09 euro**.
- Il pagamento non è rateizzabile (*art. 3 del Decreto Ministeriale Finanze del 16 settembre 1954*)

➤ TASSA DI DIPLOMA

- La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di **15,13 euro**, per il rilascio del Diploma di maturità.
- Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (*Circolare Ministeriale n. 146 del 15 maggio 1986*).



Domanda n. 3

Si può essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche ministeriali?

ESENZIONE DALLE TASSE SCOLASTICHE

L'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari (D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, art. 200). Queste tipologie di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

Le famiglie possono dunque chiedere l'esonero dal pagamento in caso di:

- **meriti scolastici**, quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento)
- **motivi economici**: per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito e al numero dei familiari è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso di inflazione programmato, che il ministero pubblica annualmente (reperibili nel sito web dello stesso Ministero, www.istruzione.it)
- **appartenenza a speciali categorie di beneficiari** : orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro, figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro, ciechi civili .

Ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a 8/10.


Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a svolgere gli studi in Italia.



Domanda n. 4

**Chi paga per il
funzionamento delle scuole?**





Per il funzionamento delle scuole lo Stato elargisce un contributo chiamato **«DOTAZIONE ORDINARIA»**, esso è destinato a finanziare le spese per il funzionamento amministrativo/didattico della scuola, ad esempio: materiale di consumo per i laboratori , apparecchiature, libri , prodotti di pulizia, piccola manutenzione, linee adsl, telefonia, rimborso spese per accompagnamento studenti, cancelleria, registro elettronico, innovazioni tecnologiche (dematerializzazione delle procedure amministrative), carta, prodotti igienico-sanitari ecc.



FINANZIAMENTO STATALE PER IL FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO DIDATTICO

ANNO	IMPORTO	CLASSI	IMPORTO PER CLASSE	ALUNNI	IMPORTO PER ALUNNO
2012	18.964,00	40	474,10	873	21,72
2013	19.475,33	42	463,69	873	22,30
2014	19.944,42	41	486,44	835	23,89
2015	24.530,22	41	598,30	776	31,61



Domanda n. 5

**Cos'è il contributo
scolastico?**





L'importo richiesto alle famiglie a titolo di “contributo scolastico volontario” è deliberato dal Consiglio di Istituto

IL CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO

Il contributo volontario è quindi necessario per finanziare, o contribuire al finanziamento di alcune attività; ai sensi della legge n. 40 del 2007, art. 13 comma 3-a, viene definito come


«un'elargizione liberale che si versa alla scuola, finalizzata a finanziare l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica, l'ampliamento dell'offerta formativa».



Domanda n. 6

**Cosa dice il Ministero del
contributo scolastico?**



- 
- Il Ministero dell'Istruzione è intervenuto a dare indicazioni in merito con la Nota 7 marzo 2013 n. 593 e prima con la Nota 20 marzo 2012, prot.n. 0000312 preceduta da una risposta alla interrogazione parlamentare 5-06275 precisando che:
 - esso è assolutamente volontario
 - le istituzioni scolastiche dovranno fornire informazioni alle famiglie e tenere distinti i contributi volontari dalle tasse scolastiche obbligatorie, con l'eccezione dei casi di esonero
 - non potrà riguardare lo svolgimento di attività curricolari, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche
 - le risorse raccolte devono essere indirizzate esclusivamente a finanziare l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica, l'ampliamento dell'offerta formativa
 - le famiglie vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all' art. 13 della legge n. 40/2007.
 - le istituzioni scolastiche dovranno improntare l'intera gestione delle somme in questione a criteri di trasparenza ed efficienza informando sulla destinazione dei contributi
 - al termine dell'anno scolastico, andrà assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi.



Domanda n. 7

**Ci sono delle spese
obbligatorie a carico delle
famiglie?**





Si deve alla scuola il rimborso delle spese sostenute per il libretto, il badge e l'assicurazione

- ▶ *“... fermo restando l'obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del **contratto di assicurazione** individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i **libretti delle assenze, pagelle** per l'attivazione e la manutenzione del **registro elettronico**, per l'**acquisto dei badge** di registrazione delle entrate e delle uscite.*
- ▶ *Il DPR n. 1124/1965 (“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) avverte all'art. 1, punto 28, che gli studenti sono assicurati con l'INAIL soltanto “per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche”.*


Per questo motivo le scuole stipulano contrattualmente polizze integrative che rappresentano una tutela complementare al fine di ampliare:

- ▶ *a. i luoghi coperti da assicurazione comprendendovi tutte le aule, i corridoi, i cortili, ecc., ma anche i luoghi esterni di svolgimento dell'attività didattica (palestre, musei, luoghi d'arte, gite, ecc.)*
- ▶ *b. le coperture assicurative comprendendovi anche la responsabilità civile verso terzi, l'assistenza e la tutela legale*



Domanda n. 8


**Il contributo scolastico
volontario può essere
detratto dalle tasse?**

- 
- ▶ La Legge n. 40/2007, all'art. 13 ha previsto la possibilità di **detrarre** (per le persone fisiche) ovvero di **dedurre** (per le persone giuridiche) dalle tasse il contributo volontario alle scuole purché si rispettino determinate condizioni.
 - ▶ Nel primo caso si sottrae l'importo dall'imposta lorda per determinare l'imposta netta dovuta, mentre la deduzione è un'agevolazione che opera sul reddito imponibile. In base a quanto indicato dall'articolo 15, comma 1, lettera e) del TESTO UNICO D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 così come integrato e meglio specificato dalla L. n. 40 del 2 aprile 2007, pubblicata in G.U. n. 77 del 2.4.2007 - suppl. ord. n. 91, è prevista la
 - ▶ POSSIBILITÀ, PER LE PERSONE FISICHE DI DETRARRE (E PER LE IMPRESE DI DEDURRE) LE DONAZIONI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO, STATALI E PARITARI SENZA SCOPO DI LUCRO, connotando il contributo versato come "EROGAZIONE LIBERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E L'EDILIZIA SCOLASTICA", nella misura del 19% mediante indicazione negli spazi riservati tanto del mod. 730 che del mod. Unico.
 - ▶ Le erogazioni, per essere detraibili/deducibili devono essere effettuate per il tramite di un intermediario bancario o postale: la matrice del bollettino postale o il cedolino del bonifico effettuato che rimangono in possesso del benefattore sostituiscono il rilascio di qualsiasi dichiarazione da parte dell'ente beneficiario.



Domanda n. 9

**A che cosa è destinato il
contributo scolastico
volontario?**






Domanda n. 10

**Cosa accade se non si paga
il contributo?**



- 
- Dal punto di vista legislativo non accade nulla perché essendo il contributo scolastico volontario non può essere preteso dalla scuola e, a differenza delle tasse, il mancato pagamento non può comportare conseguenze legali.
 - Dal punto di vista organizzativo, a fronte di una contrazione delle entrate, si determina una riduzione delle attività e dei servizi che la scuola può erogare fatta salva la garanzia di tutte le attività curricolari.
 - Dal punto di vista etico fa sì che si scarichino i costi delle attività e dei servizi sulle spalle di alcuni mentre altri ne usufruiscono gratuitamente (o quasi). Se non si paga il contributo scolastico, venendo a ridursi il budget a disposizione della scuola, determinate attività e/o servizi aggiuntivi **non possono più essere prestati (o possono essere prestati solamente in misura ridotta)**